APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA RIGUARDANTE LA SEDE CENTRALE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA CONCLUSO A WASHINGTON IL 31 OTTOBRE 1950

Art. xi

Articolo XI appresentanti residenti presso la FAO

SEZIONE 24

(a) Ogni persona nominata presso la FAO da uno Stato membro, come suo rappresentante residente principale, o come rappresentante residente col titolo di Ambasciatore o Ministro Plenipotenziario, e i membri della sua Missione godranno, nella Repubblica italiana, sia che risiedano all'interno o fuori della sede centrale, e sotto riserva delle condizioni e obbligazioni corrispondenti, degli stessi privilegi e immunita', che sono accordati dal Governo della Repubblica italiana ai membri delle missioni diplomatiche di rango equivalente accreditati presso il Governo. (b) Nel caso in cui uno Stato membro non sia riconosciuto dalla Repubblica italiana, tali privilegi e immunita' non saranno applicabili ai rappresentanti e ai membri delle loro missioni che nell'ambito della sede centrale, nella loro residenza e uffici fuori della sede centrale, nel percorso tra la sede centrale e la loro residenza e uffici, e in transito per ragioni di ufficio a destinazione o in provenienza da paesi esteri. (c) Allorche' i rappresentanti residenti di Stati membri ed i membri delle loro missioni siano cittadini italiani, o esercitino nella Repubblica italiana un commercio o una industria, essi godranno delle immunita' e dei privilegi previsti dal diritto internazionale nella misura accettata dal Governo.

Versione in vigore dal 11 febbraio 1951, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ed il Governo della Repubblica italiana riguardante la sede centrale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura concluso a Washington il 31 ottobre 1950
Estremi	Legge 9 gennaio 1951, n. 11

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-ed-esecuzione-dell-accordo-fra-l-organizzazione-delle/art-xi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

31 ottobre 1950 · Art. xi

31 ottobre 1950 · Art. xi